



CITTÀ di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

prot. 45922
del 23/11/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 184 del 23/11/2020

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 - Orari di chiusura dei distributori automatici di somministrazione alimenti e bevande

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19”

PREMESSO che il succitato D.P.C.M. del 3 novembre u.s. ha disposto, tra le misure di prevenzione in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la limitazione dell'apertura delle attività di ristorazione dalle ore 05.00 alle ore 18.00;

RITENUTO che nel territorio comunale presso i locali dedicati esclusivamente ai distributori automatici di somministrazione alimenti e bevande si verificano assembramenti di persone per i quali è difficoltoso garantire idonee misure di controllo in merito al rispetto del distanziamento interpersonale e all'uso delle mascherine;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 22 del 6 novembre 2019, “Testo Unico del Commercio del Lazio” e in particolare gli articoli 79 e 83 i quali prevedono che l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande nei locali esclusivamente destinati a tale attività è sottoposta alla stessa disciplina prevista per gli esercizi pubblici di somministrazione e che pertanto, in coerenza con la ratio che ispira il DPCM surrichiamato e per le motivazioni rappresentate è

opportuno prevedere, per i suddetti locali, la stessa limitazione oraria di esercizio prevista per le attività ristorative;

RAVVISATA, pertanto l'esigenza nonché l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Fatte salve e impregiudicate le precedenti disposizioni impartite dagli Organi di Governo nazionale, regionale e/o locale al fine di evitare assembramenti incontrollati che favoriscano il diffondersi del contagio del virus COVID-19 tra la popolazione;

ORDINA

per i motivi sopra esposti e per le premesse che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportati, e fino a diversa o superiore disposizione, l'osservanza di quanto segue:

- l'obbligo di chiusura dalle ore 18,00 e fino alle ore 05,00 di tutti i giorni della settimana, per i distributori automatici self-service H24 di somministrazione alimenti e bevande, ad esclusione di quelli ubicati all'interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via e dei distributori a servizio di farmacie e parafarmacie:
- di sorveglianza e di igienizzazione degli ambienti e dei distributori automatici durante le ore di apertura dell'attività da parte dei gestori titolari.

Le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio, di cui al presente provvedimento, comporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, l'applicazione della sanzione pecuniaria (pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00), nonché, per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 gg. a 30 gg.)

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, ovvero ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.

DISPONE

che al presente provvedimento, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell'ente e trasmesso:

- all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito Istituzionale internet del Comune di Grottaferrata;
- e, per quanto di rispettiva competenza:
- all'ASL Roma 6: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it ;
 - alla Prefettura di Roma: protocollo.prefrm@pec.interno.it;
 - al Comando della Polizia Locale di Grottaferrata: comandante.pl@pec.comune.grottaferrata.rm.it;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Grottaferrata: trm29669@pec.carabinieri.it;
 - al Commissariato di P.S. di Frascati: comm.frascati.rm@pecps.poliziadistato.it ;
 - al Comando Guardia di Finanza di Frascati: rm2310000p@pec.gdf.it;

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti